

garanzia, sia pure limitatamente alle parti arretrate, nel caso che uno dei due immobili subisse una diminuzione di valore.

Occorre però considerare anche che è interesse dell'Istituto di agevolare la Società nelle trattative tendenti ad estinguere al più presto, anche separatamente, i due mutui suddetti, di incerta esazione (soprattutto per la natura e destinazione degli immobili costituenti la garanzia ipotecaria), e che, inoltre, per effetto delle agevolazioni a suo tempo concesse alla S. A. T. A., fruita un interesse molto basso (fino al giugno p. a., e salvo rinnovo per uno o più quadrienni; le rate semestrali, calcolate al 5% ed ascendenti a lire 356.048,81 sono ridotte a £ 300.000.) -

Il Direttore generale sottopone comunque la richiesta della S. A. T. A. al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perchi, in caso di esoglimento, voglia autorizzare la ripartizione del debito arretrato, ai fini della iscrizione ipotecaria sui singoli immobili, dandogli mandato di concordare in proposito ogni modalità e condizione. -

Il Consiglio, su conforme parere espresso